

**REGOLAMENTO (CEE) N. 129/88 DELLA COMMISSIONE**

del 19 gennaio 1988

**relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1988 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2159/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3601/87 <sup>(6)</sup>; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1988 risulta che i titoli

possono essere rilasciati, per quanto riguarda taluni prodotti, per i quantitativi richiesti e non per quanto riguarda altri prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1988 e comunicate alla Commissione :

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti :
  - carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina ;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti :
  - carni della specie bovina, fresche o refrigerate : 1,028 %.
  - animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida : 0,728 %.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 202 del 23. 7. 1987, pag. 30.

<sup>(5)</sup> GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU n. L 339 dell'1. 12. 1987, pag. 58.